



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma, 10/03/2022

Prot. 0002124

Com. n. 13

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore" – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – entrata in vigore

Si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8 marzo 2022 - ed è entrata in vigore il giorno successivo - la legge 4 marzo 2022, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 con il quale sono state adottate "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore". (cfr. allegato)

Nel corso dell'iter parlamentare sono confluite nel provvedimento, senza subire modifiche sostanziali, le disposizioni del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 (su cui si è riferito con [nota del 6 febbraio 2022](#)) - del quale è stata contestualmente disposta l'abrogazione, con salvezza degli effetti - recante misure in materia di durata delle certificazioni verdi Covid-19 e per la gestione dei casi di positività all'infezione di SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Nel rinviare alla [nota del 9 gennaio 2022](#) per i contenuti iniziali del decreto, si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle modifiche intervenute in sede di conversione.

1. Verifica delle certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro (art. 1, comma 1, capoverso art. 4-*quinquies*)

La disposizione, che introduce l'articolo 4-*quinquies* nel D.L. n. 44/2021, è stata integrata in sede di conversione, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di delegare soggetti terzi per la verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione dei lavoratori ultracinquantenni.

2. Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 di avvenuta guarigione da COVID-19 (art. 2-bis)

La disposizione, aggiunta in sede di conversione, costituisce la trasposizione nel provvedimento dell'art. 1 del D.L. n. 5/2022, con il quale - modificando l'art. 9 del D.L. n. 52/2021, è stato soppresso il limite temporale di validità di 6 mesi del certificato verde COVID per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino (successiva al completamento del ciclo primario) o in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo.

Di conseguenza, per gli altri certificati, ottenuti a seguito di guarigione o completamento del ciclo vaccinale primario è confermata la validità di 6 mesi.

3. Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza (art. 2-ter)

L'articolo 2-ter - inserito in sede di conversione - costituisce la trasposizione dell'articolo 2 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, avente ad oggetto l'estensione dell'applicazione del regime di autosorveglianza – oltre ai casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un'infezione al medesimo COVID-19) - ai casi in cui il predetto contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia.

4. Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 2-quater)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, costituisce la trasposizione dell'articolo 3 del D.L. n.5/2022.

La norma - si ricorda - ha integrato l'art. 9 del D.L. 52/2021, con i commi 9-bis e 9-ter, al fine di consentire l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia.

Più precisamente, il comma 9-bis prevede che, per i soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con **un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia**, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, **potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato**, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall'esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi ed alle attività per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall'esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

Il comma 9-ter prevede **l'obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l'accesso solo con il green pass "rafforzato", di verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate** in caso di accesso di stranieri. Si ricorda che le verifiche vanno effettuate esclusivamente con l'app Verifica C19 (cfr. DPCM 17 giugno 2021, art. 13).

Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall'art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, dell'obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi.

5. Rientro del lavoratore precedentemente sprovvisto di certificazione verde (art. 3, comma 1, lettera c)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modifica il comma 7 dell'articolo 9-septies del D.L. n. 52/2021. Tale modifica consente il rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore – precedentemente sprovvisto del cd. green pass – che entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. Più nel dettaglio, l'articolo 9-septies, al comma 7, prevede che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore sprovvisto di certificazione verde, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, **rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Riguardo ai **soggetti ultracinquantenni**, tenuti ad esibire il cd. Green Pass "rafforzato" per accedere ai luoghi di lavoro, il suddetto termine per il rinnovo dei contratti di sostituzione viene ricondotto alla fine della vigenza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del D.L. n. 44/2021, ad oggi fissata al **15 giugno 2022**. Con la suddetta modifica normativa, pertanto, il legislatore ha chiarito che, qualora il datore di lavoro stipuli un nuovo contratto per sostituire il lavoratore sospeso, quest'ultimo dovrà attendere la scadenza naturale del contratto di sostituzione prima del rientro al lavoro, seppur in possesso di certificazione verde.

6. Collegamenti con isole minori e trasporto scolastico dedicato (art. 3-bis)

L'articolo, introdotto durante i lavori di conversione in legge del provvedimento, recepisce integralmente i contenuti dell'articolo 5 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n.5, confermando, quindi, che fino al prossimo 31 marzo:

- ferma restando l'esclusione dall'obbligo di green pass rafforzato (art 9-quater, comma 2, D.L. n. 52/2021) per i minori di 12 anni e per le persone esenti dalla campagna vaccinale a seguito di idonea certificazione medica, **l'accesso a - e l'utilizzo dei - mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori** (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Ustica, Eolie, Sulcitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane, del Mar Ligure), ovvero per le **isole lagunari e lacustri** è consentito anche ai detentori di certificazione verde "semplice", conseguita a seguito di test antigenico o molecolare con esito negativo, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a 12 anni, per la frequenza di corsi di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. A tali fini, la validità della certificazione verde è di 48 ore dall'esecuzione del test, se di tipo rapido antigenico, e di 72 ore, se di tipo molecolare. Si rammenta, a riguardo, che in sede di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 di proroga dello stato di emergenza nazionale, si è disposto, in forma più generale, che dal 10 gennaio u.s. fino alla fine dello stato di emergenza, l'accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo nei collegamenti da e verso le isole è consentito, anche, ai soggetti in possesso di un green pass "base" (vaccinazione, guarigione o test);
- per gli studenti della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado, è consentito **l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico dedicato**, senza il possesso di alcuna certificazione verde (Green pass), fermo restando l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 e di rispettare le specifiche linee guida di cui all'allegato n. 16 del DPCM 2 marzo 2021.

7. Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento (art. 3-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, reintroduce - a decorrere dal 10 marzo 2022 - la possibilità di consumo di cibi e bevande nei luoghi di spettacolo e intrattenimento (sale teatrali, sale da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e assimilati, stadi).

Ricordiamo che tale divieto era stato introdotto dall'art. 4, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, che disponendo l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 in occasione degli spettacoli aperti al pubblico che si svolgessero al chiuso o all'aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e in occasione degli eventi e delle competizioni sportive al chiuso e all'aperto aveva previsto, per questi luoghi, il divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso fino al 31 marzo 2022.

8. Gestione dei casi di positività nelle scuole (art. 3-sexies, 5-quater)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, ridefinisce la disciplina finora vigente in ordine alla gestione dei casi di positività nelle scuole, compreso quanto già previsto nell'art. 4 del decreto oggetto di conversione, che interveniva sulla medesima fattispecie e che viene, di conseguenza, abrogato.

La disposizione riproduce quanto previsto dall'art. 6 del DL 5/2022, interamente abrogato dal provvedimento come detto in premessa.

La norma descrive le misure che devono essere adottate in presenza di casi di positività degli alunni nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di ridurre il ricorso alla didattica a distanza e favorire così le attività in presenza, ferma restando l'applicazione del regime di autosorveglianza per il personale scolastico.

In particolare, per quanto riguarda le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 2, comma 2 del d.lgs. n.65/2017 (scuole dell'infanzia - servizi educativi per l'infanzia):

- fino a quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, si prevede la prosecuzione dell'attività didattica in presenza, con l'utilizzo da parte dei docenti e degli educatori di mascherine FFP2 per un periodo di dieci giorni dal contatto con l'ultimo caso di positività. In tali casi è comunque obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosomministrato, attestato da autocertificazione, alla prima comparsa dei sintomi e ripeterlo dopo cinque giorni qualora i sintomi perdurassero. I minori di anni 6 sono esclusi dall'obbligo di indossare le mascherine FFP2;
- con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica la sospensione delle attività per la durata di cinque giorni. La sospensione avviene se l'accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:

- con un caso di positività in classe, la didattica prosegue per tutti in presenza, con obbligo di utilizzare mascherine FFP2 da parte di alunni e docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo;

- con due o più casi di positività in classe l'attività in presenza prosegue, con l'applicazione del regime di autosorveglianza, per gli alunni che dimostrino di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di aver effettuato la dose di richiamo. Coloro che posseggono un'esenzione dalla vaccinazione possono proseguire l'attività in presenza, su richiesta propria, se maggiorenni, o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, se si tratta di alunni minorenni, purché utilizzino le mascherine FFP2. Per tutti gli altri alunni si applica la didattica integrata per un periodo di cinque giorni. La disposizione specifica che si ricorre alla didattica integrata se l'accertamento del secondo caso sia intervenuto entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Gli alunni per i quali non sia applicabile il regime di autosorveglianza dovranno effettuare una quarantena precauzionale di cinque giorni, al termine della quale potranno rientrare in classe purché in possesso dell'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare ed indossino mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi al rientro a scuola.

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

9. Fondo per i ristori educativi (art. 5-bis)

L'articolo, introdotto in sede di conversione, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Istruzione, del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da COVID-19, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico.

Il Fondo, i cui criteri di ripartizione saranno definiti con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, ha una dotazione pari a 667.000 euro per il 2022 e a 1.333.000 euro per il 2023.

10. Lavoro agile per genitori di figli con disabilità (art. 5-ter, comma 1)

La disposizione, introdotta nell'*iter* di conversione, prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi stabilita al 31 marzo 2022, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017. Tale diritto è concesso solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Cordiali saluti

Luigi Taranto

All.c.s.